

COMUNE DI FRASCATI

STATUTO

(Approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale del 14.12.1998, n. 100, esecutiva il 19.1.1999, verb. n. 109; del 21.12.1998, n. 113 esecutiva il 22.1.1999, verb. n. 110; e del 7.1.1999, n. 2 esecutiva il 22.1.1999, verb. n. 110; del 25.9.2002, n. 52; del 9.4.2003, n. 7 e del 23.12.2008, n. 117)

Statuto Comunale di Frascati

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1 - La Comunità

1. I cittadini appartenenti alla Comunità di Frascati trovano, nell'ordinamento giuridico autonomo, la garanzia della loro effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.

Art. 2 - Lo Statuto

1. L'autogoverno della Comunità si realizza con gli istituti e i poteri di cui al presente Statuto.

2. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi e delle norme fissati dalla Legge.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità dei principi, delle finalità e delle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.

CAPO I

LA COMUNITA' E L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO

2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e attraverso gli istituti di partecipazione popolare, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

5. Per consentire una pari opportunità tra uomo e donna, il Comune di norma promuove, ai sensi di Legge, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

6. La conoscenza dello Statuto, da parte dei cittadini, viene assicurata nelle forme previste dal successivo Art. 82.

Art. 3 - I Regolamenti

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, a contenuto normativo, e sono, di norma, approvati dal Consiglio Comunale, fatta salva la competenza della Giunta Comunale nei casi previsti dalla legge. Le modifiche e le integrazioni dei Regolamenti sono deliberati dall'organo competente alla loro approvazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le norme fissate dalla Legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I Regolamenti devono essere informati ai principi della partecipazione e della trasparenza delle attività amministrative, della semplificazione del procedimento amministrativo e della tutela dei diritti.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 4 - Ruolo e finalità

1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo perseguendo i principi affermati dall'ordinamento e le finalità stabilite dallo Statuto.

2. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la Comunità è espressione, accrescendo il senso civico dei cittadini e contribuendo ad una maggiore consapevolezza dei doveri che la convivenza civile rende necessari.

3. Il Comune si impegna a conservare ed a valorizzare le tradizioni storiche e culturali riaffermando la volontà di salvaguardare le memorie in cui affonda le sue radici.

In particolare il Comune si impegna ad onorare ed a mantenere in vita i valori

che lo portarono ad essere insignito, con DPR del 18 Febbraio 1960, della Medaglia d'argento al valore civile con la seguente motivazione: "Duramente provato da numerosi bombardamenti, con impavida tenacia e abnegazione da parte di tutta la sua popolazione, sopportava eroicamente sofferenze indicibili, mantenendo intatta la fede negli ideali di libertà e di patria".

4. Il Comune si impegna a proteggere ed accrescere le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, assumendo concrete iniziative per renderle fruibili dai cittadini, anche attraverso adeguate direttive nella gestione del patrimonio comunale.

5. Il Comune si impegna a promuovere lo sviluppo economico e sociale con particolare attenzione ai settori vitivinicolo, scientifico e culturale che fanno di Frascati una città di rilievo mondiale.

6. Il Comune tutela i diritti delle giovani generazioni e promuove, quale investimento di capitale valenza strategica, la crescita ed il consolidamento della coscienza civile e democratica dei propri giovani.

A tal fine, il Comune istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi, i cui obiettivi, funzioni e modalità operative sono indicati, e periodicamente verificati ed aggiornati, in apposito Regolamento.

7. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo alle associazioni operanti in tale settore un accesso privilegiato.

8. Il Comune, riconosciuta l'omogeneità geografica, storica, culturale, sociale ed economica dell'area del "Tuscolo" e dell'area dei "Castelli Romani", si impegna a coordinare la propria azione con quella di altri Comuni perché tale omogeneità trovi il suo riconoscimento anche a livello istituzionale in relazione alle novità introdotte dal nuovo ordinamento delle autonomie locali, dalla istituzione della IX Comunità montana e del Parco Regionale dei

Castelli Romani, e dalla prevista nascita della Città Metropolitana.

9. Il Comune, per meglio definire il suo ruolo e le sue finalità, partecipa all'attività dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), cui è regolarmente iscritto.

Art. 5 - Ruolo e finalità internazionali

1. Il Comune assume tra i propri valori fondamentali la fratellanza universale dei popoli e si impegna a promuovere un'autentica cultura della mondialità come contributo alla costruzione di un quadro di relazioni internazionali improntate alla collaborazione ed alla solidarietà tra le Nazioni.

2. Il Comune riconferma, con la sua adesione alla Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), il suo coinvolgimento in un'opera di sensibilizzazione, affinché l'Europa si dia un assetto unitario, mantenendo salde le sue radici nella Comunità Europea e cogliendo le attuali opportunità presenti nell'Europa centrale ed orientale ai fini della costruzione della "casa comune" in un quadro internazionale di sicurezza e di pace.

3. Il Comune si impegna a confermare questi convincimenti ribadendo la validità del gemellaggio, come strumento di educazione ed azione politica, ed ampliando, in direzione di altre città europee ed extraeuropee, la tradizionale politica dei gemellaggi che ha saldamente legato Frascati alle città europee:

- a) Bonn-Bad Godesberg (Germania)
- b) Kortrijk (Belgio)
- c) Saint Cloud (Francia)
- d) Windsor-Maidenhead (Gran Bretagna)

Art. 6 - Le funzioni

I. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, rappresenta e cura gli interessi generali della

Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, degli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della Comunità, adottando le modalità previste dal proprio ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. A tale fine valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione. Adegua l'azione politico - amministrativa in modo da rendere effettivo il concorso degli organismi di volontariato, delle associazioni e delle altre forme di partecipazione alla programmazione e alla gestione delle proprie attività.

6. Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per un'effettiva partecipazione della Comunità.

7. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziate in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune esercita la propria funzione adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di costi-benefici per la propria Comunità.

2. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte delle programmazioni regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

4. Lo Statuto stabilisce i criteri per l'individuazione istituzionale dei soggetti legittimati ed impegnati a rappresentare il Comune nella fase di formazione dei programmi regionali e provinciali ed i parametri cui si debbono riferire nell'esercizio della rappresentanza.

5. Il Consiglio comunale è informato dei piani e dei programmi regionali e provinciali ed esamina quelli che intervengono in materia di interesse locale.

6. Il Comune favorisce l'accessibilità ai documenti costitutivi degli strumenti di programmazione regionale e provinciale, specie di quelli concernenti le scelte comunali. Le modalità operative sono stabilite dal Regolamento.

Art. 8 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e dei suoi responsabili e i risultati sono pe-

riodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme dello Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

CAPO III

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 9 - Il territorio del Comune

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle altre frazioni e località storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,41 ed è individuato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovino al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

5. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrino in rapporto con il Comune per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio del Comune.

Art. 10 - La sede

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Frascati, nel palazzo denominato "Marconi", dove è fissata la sede legale degli organi di governo dell'Ente.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il

Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Alle sedute del Consiglio comunale presenziano uno o più Vigili Urbani, secondo la valutazione del Sindaco.

Art. 11 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 del presente Articolo, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 12 - Il nome. lo stemma. il gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Frascati.

2. Emblema del Comune è lo stemma riportante due chiavi d'oro in campo azzurro, le chiavi apostoliche in decusse, congiunte da un laccio rosso e sormontate da cinque torri e dalla sigla S.P.Q.T. - Senatus Populusque Tusculanus -, in conformità al modello originale allegato quale parte integrante di questo Statuto.

3. Insegna del Comune, nelle cerimonie ufficiali, è il gonfalone di colore giallo e rosso con al centro lo stemma. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai Vigili Urbani.

4. Il Sindaco, su parere conforme della Conferenza dei Capigruppo, dispone l'esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali.

Art. 13 - Tutela dei diritti della Personalità Giuridica

1. L'uso e la riproduzione dei simboli del Comune per fini non istituzionali sono vietati.

2. Il Comune tutela la titolarità dei diritti della propria personalità giuridica, anche oltre la sfera patrimoniale, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 14 - Festa dello Statuto

1. Il giorno di emanazione dello Statuto comunale viene celebrato come festività civica, che non comporta astensione dal lavoro.

2. Ogni anno, in tale ricorrenza, l'Amministrazione comunale terrà un'assemblea pubblica nella quale verranno trattati i temi di maggiore attualità.

3. Qualora il giorno di cui al comma 1 del presente Articolo non sia festivo, le celebrazioni si terranno nel primo giorno festivo successivo.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 15 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, la quale è volta alla più elevata democratizzazione del rapporto tra l'Amministrazione ed i cittadini, per realizzare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dai Regolamenti, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa.

strativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, si definiscono con il termine "CITTADINI" tutte le persone maggiorenni iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 16 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti che per legge possono intervenire, è assicurata, nelle forme previste dalla vigente normativa di Legge, dai successivi articoli dello Statuto e dal relativo Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che deve essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina nel Regolamento, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto diversamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

4. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi, quelli amministrativi generali

e quelli di pianificazione e di programmazione, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

5. Il Regolamento fissa le procedure per definire:

a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) i destinatari della comunicazione dell'avvio del procedimento;

c) gli elementi contenuti nella comunicazione stessa;

d) i diritti di presa visione dei documenti ed i diritti di presentazione di memorie scritte e di documenti, riconosciuti ai soggetti di cui alla lettera b);

e) la possibilità, da parte del Comune, di concludere accordi con i soggetti interessati al procedimento.

Art. 17 - Diritto di petizione e Diritto di iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune, singoli o associati, possono rivolgere istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, anche attraverso variazioni statutarie e regolamentari, presentate in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune, che ne rilascia immediata ricevuta.

2. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in articoli, accompagnate da una relazione illustrativa che rechino un numero di sottoscrizioni non inferiore al 5% del totale dei cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito. Non sono ammesse iniziative popolari concernenti le materie di cui al successivo art. 23.

3. Le modalità per la presentazione, per l'esame e le conseguenti determinazioni da adottare dai competenti Organi sulle istanze, petizioni e proposte, sono definite da apposito Regolamento inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa mediante la definizione di adeguate procedure che prevedano anche il necessario supporto tecnico. Le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare devono essere avanzate con firme autenticate, con le stesse modalità previste per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Forum di discussione e Richieste di espressione

1. Il Comune promuove l'organizzazione di assemblee pubbliche (Forum di discussione) per favorire il confronto diretto tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale

2. I titolari responsabili degli organismi di partecipazione di cui al successivo art. 20, o in alternativa i cittadini in numero minimo di 50, possono formulare richieste puntuali al Sindaco affinché si esprima in relazione a questioni amministrative di pubblico interesse. Tali richieste di espressione devono essere depositate in forma scritta presso la Segreteria del Comune.

3. Il Sindaco ha facoltà di rispondere alle richieste di cui al comma precedente per iscritto o pubblicamente, in sessioni dedicate del Forum di discussione di frequenza almeno quadrimestrale. In quest'ultimo caso il richiedente, o in alternativa il primo firmatario, ha diritto di replica. Ulteriori dettagli normativi sono definiti nell'apposito Regolamento attuativo.

Art. 19 - Azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può farsi promotore delle azioni e dei ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta

comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine essa accerta che l'atto sia portatore di interessi generali. La Giunta comunale, ove decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso al promotore dell'azione rimborsandogli tutte le spese di lite documentate fino a quel momento sostenute, nei limiti della tariffa professionale o della liquidazione del Giudice. Nel caso in cui la Giunta comunale ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. Tale atto, divenuto esecutivo, deve essere notificato al promotore dell'azione.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed, infine, ogni altra libera forma associativa o comitato, su base settoriale o territoriale, che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

4. La Giunta comunale istituisce l'albo comunale delle associazioni per i fini di cui ai precedenti articoli e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Le scelte amministrative che incidano o possano produrre effetti sull'attività delle singole associazioni devono essere precdute, di norma, dall'acquisizione, nelle forme precisate da apposito Regolamento da approvarsi, di pareri espressi dai rispettivi Organi collegiali.

Tale acquisizione, nelle medesime forme, è da considerarsi obbligatoria ogni qualvolta l'Amministrazione si accinga a compiere scelte che incidano direttamente e profondamente sulle materie oggetto di attività delle singole associazioni.

6. Il Regolamento determina le modalità attraverso cui le associazioni e le organizzazioni del volontariato che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

7. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnica-professionale ed organizzativa.

Art. 21 - Organismi di Partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su base territoriale o tematica, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire nell'attività di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

2. Per il fine di cui al primo comma, sono istituiti i "COMITATI DI QUARTIERE" e le "CONSULTE DI SETTORE", riconoscendo loro funzioni di carattere consultivo, di iniziativa e di proposta per gli atti di competenza del Consiglio comunale. Il relativo Regolamento definirà la composizione, le modalità di funzionamento, gli ambiti territoriali e le modalità di formazione e di raccordo dei "COMITATI DI QUARTIERE" e delle "CONSULTE DI SETTORE" con l'Amministrazione comunale.

3. Gli organismi di partecipazione concorrono, comunque, nella determinazione propedeutica degli indirizzi per la gestione dei beni e servizi pubblici nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale e concorrono, altresì, nelle determinazioni relative a fenomeni di particolare rilevanza sociale. A tale scopo essi possono richiedere di partecipare, con fine consultivo, alle riunioni delle Commissioni consiliari competenti per la discussione di questioni riguardanti i propri ambiti d'interesse.

4. Gli organismi previsti nei commi precedenti e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale vanno sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

5. Il Comune sostiene l'attività degli organismi di cui al presente articolo, nonché delle Associazioni di cui all'art. 19, comma 4, anche attraverso la concessione agevolata di spazi pubblici, nei limiti delle disponibilità del patrimonio comunale.

CAPO IV

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 22 - Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse. La consultazione deve comunque avvenire in congruo anticipo rispetto all'adozione di provvedimenti riguardanti:

- bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- direttive di pianificazione e programmazione territoriale;
- piani regolatori del commercio e dell'artigianato;
- piani della viabilità e del traffico;
- modifiche dello Statuto comunale e dei relativi Regolamenti.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica alla Giunta ed al Consiglio comunale, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4 Il Regolamento disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni, che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23 - Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo Art. 23 - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui termini proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli Organi ai quali compete decidere, consapevoli dell'orientamento della Comunità, assumano le proprie determinazioni.

2. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, ne dà ampia diffusione pubblica, prima di dar corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. Il referendum è inoltre indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% dei cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe del Comune alla data del 1 Gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

4. Per la raccolta delle firme, i promotori, in numero non inferiore a venti, maggiorenni ed iscritti all'anagrafe del Comune, devono produrre istanza con firme autenticate, contenente il quesito referendario, da presentare al Segretario comunale che ne rilascia immediata ricevuta. Per la predisposizione

del quesito, i promotori possono richiedere al Segretario di avvalersi della consulenza degli uffici comunali. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori attendono l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla validità formale dell'istanza ed alle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi, dal Comitato dei Garanti, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza al Segretario comunale.

5. Il Comitato dei Garanti è composto da un Giudice di Pace indicato dal coordinatore dell'ufficio competente per il territorio, dal Segretario comunale e dal Difensore civico, sostituito in caso di vacanza della carica da un avvocato del foro designato dall'Ordine professionale.

6. La raccolta delle firme deve concludersi entro novanta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Comitato, con la loro consegna, nelle mani del Segretario comunale, che ne ri-lascia immediata ricevuta. Su ogni foglio contenente le firme, deve essere riportato integralmente il testo del quesito oggetto di richiesta di referendum.

7. Decorso i termini relativi alla raccolta delle firme, il Comitato dei Garanti, entro i successivi dieci giorni, ne accerta la regolarità, nonché il raggiungimento del numero minimo per dar luogo al referendum e - entro i medesimi dieci giorni - trasmette gli atti al Sindaco, per l'indizione del referendum.

8. La Giunta comunale, entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Sindaco, fissa la data di convocazione dei comizi, in giorno non coincidente con altre operazioni di voto, se non referendario locale, comunque in data non anteriore al quaranta-cinquesimo giorno successivo alla data della deliberazione di Giunta.

Non è consentito tenere più di un referendum nell'arco di un anno; il referendum può, però, contenere più di un quesito. Il referendum dovrà svolgersi in una delle Domeniche tra il 1 Marzo ed il 30 Giugno.

9. Hanno diritto di partecipazione alla consultazione referendaria i cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe del Comune alla data di convocazione dei comizi elettorali e coloro che compiano il diciottesimo anno di età non oltre il primo giorno fissato per le votazioni.

10. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenersi positivamente accolto, quando i voti validi, attribuiti alla risposta affermativa siano superiori ai voti validi attribuiti alla risposta negativa.

11. Qualora il Consiglio comunale approvi, prima della data fissata quale scadenza per la raccolta delle firme, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta, oggetto del quesito referendario, il referendum è revocato.

12. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale, non può essere indetto il referendum.

13. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco, con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

14. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo in relazione all'esito della consultazione.

15. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed il referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono essere in contrasto con le leggi statali e regionali e non devono aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

16. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni aventi per oggetto argomenti attinenti alla richiesta di referendum, dopo la presentazione della richiesta stessa, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 11.

17. Nel caso in cui il quesito sottoposto a referendum non venga approvato non è possibile sottoporre a referendum lo stesso od analogo quesito prima che siano trascorsi due anni dalla data della votazione negativa.

18. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione di referendum consultivi sono stabilite nel Regolamento per la partecipazione popolare.

Art. 24 - Limiti ai referendum ed alle iniziative popolari

1. Non possono essere oggetto di consultazione referendaria o di proposte di iniziativa popolare di cui al precedente Art. 17, comma 2, le seguenti materie:

- a) Bilancio di previsione;
- b) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
- d) Regime delle locazioni delle proprietà comunali;
- e) Designazione e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi;
- e) Attività amministrativa di mera esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- g) Decisioni assunte dal Consiglio comunale nel semestre precedente all'indizione della consultazione referendaria.

CAPO V

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 25 - Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi e a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

3. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

4. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 26 - Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne

vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. E' comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo Regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità da sottrarre all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al primo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende accolta. L'eventuale rifiuto va invece motivato e comunicato all'interessato.

4. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone anche le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

2. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nella sede comunale ed in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più

idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28 - Il Difensore civico

1. Il Comune istituisce - a titolo oneroso - l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da presentare al Consiglio comunale, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. In caso di disfunzioni di particolare rilevanza e/o frequenza, il Difensore civico può inviare una relazione al Consiglio comunale anche al di là della periodicità annuale. Le relazioni vengono discusse dal Consiglio comunale entro un mese dalla loro presentazione e rese pubbliche unitamente ai relativi provvedimenti consiliari, nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 29 - Requisiti

1. I requisiti per l'elezione all'incarico di difensore civico sono stabiliti dal regolamento di attuazione al quale, pertanto, si fa rinvio.

2. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

a) coloro i quali si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, stabilite dal Regolamento, secondo i principi

- giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali;
- b) coloro i quali abbiano concorso come candidati all'elezione di una qualsiasi carica pubblica in qualunque elezione politica o amministrativa nel quadriennio precedente;
- c) coloro i quali abbiano subito condanne con iscrizione nel certificato penale.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. L'incarico di Difensore civico è incompatibile, oltre a quanto stabilito dal punto a) del precedente comma 2, con qualsiasi incarico direttivo od esecutivo, nei partiti, liste civiche, associazioni, comitati promotori di ogni tipo, sia a livello comunale che provinciale, regionale o nazionale.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina, ovvero dalla sopravvenuta incompatibilità, previa diffida da parte del Consiglio Comunale.
6. Il Difensore civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità indicate ai precedenti commi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Art. 30 - Elezione

1. Le modalità di elezione, la durata del mandato e gli adempimenti a seguito delle dimissioni del difensore civico sono dettagliati nel regolamento di attuazione al quale, pertanto, si fa rinvio.

Art. 31 - Prerogative e Funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

Nei casi previsti dalla legge, e con le modalità dalla legge definite, il

Difensore civico, dalla data della sua istituzione, esercita il controllo di legittimità.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta scritta di cittadini singoli od associati (con esclusione dei Consiglieri comunali in carica e dei dipendenti comunali per questioni attinenti il loro ufficio) o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i provvedimenti siano legittimamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio.

Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.

Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro i termini stabiliti, comunica le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati al Dirigente responsabile, al Segretario comunale ed al Sindaco.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento

qua-lora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali, e gli Organi comunali sono tenuti a riesaminare, nelle sedi competenti, il provvedimento segnalato.

6. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico tutte le condizioni per il buon funzionamento dell'istituto.

7. Il Regolamento stabilisce l'indennità di funzione da corrispondere al Difensore civico.

TITOLO III

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 32 - Norme generali

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta comunale ed il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza della comunità locale e la realizzazione dei principi e delle competenze espressamente conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 33 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo: esso ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'Art. 32 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

5. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge.

Art. 34 - Funzioni di indirizzo Politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) ai criteri generali sull'ordinamento dei servizi e la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti indipendenti sovvenzionati o sotto-posti a vigilanza.
2. Il Consiglio, con atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio stabilisce, con l'adozione degli atti fondamentali, gli obiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere e adotta provvedimenti atti a promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri Organi istituzionali e l'operato dell'organizzazione amministrativa, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali. Inoltre il Consiglio esprime direttive alla Giunta in ordine agli elementi segnalati e/o proposti dal Difensore civico nella sua relazione annuale secondo quanto previsto dall'Articolo 27, comma 2, del presente Statuto.
5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Art. 35 - Funzioni di controllo Politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
- a) degli organi istituzionali e dell'organizzazione amministrativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 36 - Consiglieri, Presidente e Vice-presidenti del Consiglio Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.
2. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- presentare all'esame del Consiglio mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione.

3. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti o partecipati dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato,

- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende e degli enti dipendenti o partecipati dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

4. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto con votazione a scrutinio segreto dai Consiglieri comunali, nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti o entro 30 giorni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 7°. L'elezione avviene con le seguenti modalità:

- alla prima votazione viene eletto Presidente il Consigliere che ottenga almeno i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune;

- alla seconda votazione, in seduta consecutiva, con lo stesso quorum;

- alla terza votazione, nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio comunale secondo il Regolamento, tutela le prerogative di tutti i Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

7. Il Presidente cessa dalla carica, oltreché per scadenza o scioglimento del Consiglio, per dimissioni volontarie, per decesso o in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia. **La richiesta deve essere avanzata almeno dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La revoca, nelle prime due votazioni deve essere votata dalla maggioranza qualificata di 2/3; alla terza votazione dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,**¹ e motivata da gravi e ripetuti inadempimenti dei propri doveri istituzionali.

8. Nella prima seduta utile, dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge a maggioranza semplice, con due votazioni consecutive, un primo ed un secondo Vice-presidente.

9. Le funzioni di Presidente del Consiglio, in caso di assenza od impedimento del titolare, vengono assunte dal primo o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal secondo Vice-presidente.

10. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

11. Il Presidente del Consiglio comunale:

a) convoca il Consiglio comunale, su richiesta corredata da un preciso ordine del giorno formulata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri, entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre le scadenze di legge che rendessero eventualmente tardive od inefficaci una o più deliberazioni proposte nell'O.d.G.,

¹ Così modificato con atto C.C. n.117 del 23.12.2008

- sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi-gruppo;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 37 - Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede, nei limiti della propria competenza, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti il Comune negli Organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti, controllati o partecipati.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune che rientrano nella sua competenza.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine, di cui ai precedenti commi, di norma, in seduta pubblica.
5. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni restano in carica per tutto il mandato dell'Organo che li ha nominati, salvo revoca, e, in regime di proroga, fino alla nomina dei loro successori da parte del rinnovato Consiglio comunale, o da parte del Sindaco neo eletto, nell'ambito di rispettiva competenza.

Art. 38 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

- I. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale; concorre, fatte salve le prerogative del Presidente stesso, alla programmazione delle sedute e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Alle sedute della conferenza dei Capigruppo è invitato a partecipare il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco.

3. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio comunale che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti, la Giunta comunale ed il Sindaco.

4. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 39 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso.

6. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

7. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

La convocazione delle sedute di Commissione viene affissa all'Albo Pretorio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 40 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività sui principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 41 - Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco. Il Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco discute ed approva gli indirizzi generali di governo e prende atto della nomina della Giunta.

Art. 42 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a 6 e non superiore a 7 da lui nominati sulla base del documento programmatico contenente gli indirizzi

generali di governo dell'Amministrazione di cui al precedente Art. 40.

2. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, con diritto di parola ed esclusione del diritto di voto.

Art. 43 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

5. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

8. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità della legge e del presente Statuto, dal

Regola-mento per il funzionamento degli Organi istituzionali.

Art. 44 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed approvata dalla maggioranza assoluta mediante votazione per appello nominale. La mozione deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta, oltre alla decadenza della Giunta, la decadenza del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 45 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. In caso di revoca, di dimissioni o di cessazione di un Assessore dal proprio ufficio, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto dandone adeguata comunicazione al Consiglio.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 46 - Ruolo e competenze generali

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 47 - Attribuzione di amministrazione

I. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega ed in particolare attribuisce ai dirigenti in relazione alla competenza esercitata, la rappresentanza dell'ente, compresa quella in giudizio.

La delega riguarda la:

- rappresentanza in giudizio del Comune con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - stipula di convenzioni tra enti territoriali e del settore pubblico allargato per lo svolgimento di funzioni e servizi specifici e condivisi.
- Temporalmente è relazionata al mandato amministrativo del Sindaco, ovvero circoscritta ad un tempo comunque non inferiore all'anno.
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- h) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - l) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - m) è autorità comunale di protezione civile.
 - n) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
 - o) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 17 della legge 127 del 15.5.1997
 - p) nomina eventualmente il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta comunale, al di fuori della dotazione organica, e con contratto a tempo determinato, per una durata non eccedente quella del suo mandato.
 - q) contestualmente alla nomina del Direttore generale, ove necessario, disciplina i rapporti tra quest'ultimo ed il Segretario comunale.
- 2) Gli amministratori ed i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nominati dal Sindaco decadono allo scioglimento del Consiglio comunale e restano in carica in regime di proroga fino alla nomina dei loro successori da parte del nuovo Sindaco.

Art. 48 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente o da esso partecipate, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi generali di governo di cui al precedente Art. 40.

Art. 49 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) richiede al Presidente la convocazione del Consiglio comunale su preciso ordine del giorno;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale od informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad Assessori, e, ove la normativa vigente lo consenta, a cittadini che si trovino nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità stabilite dalla Legge per la carica di Consigliere comunale ed Assessore;
- e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attri-

buzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;

- f) riceve le interrogazioni e le interpellanze cui fornisce risposta pubblica, delegando eventualmente l'Assessore competente o un Consigliere incaricato di studiare il problema in questione, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- g) riceve le mozioni e ne promuove l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 50 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 51 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di programmazione, indirizzo e controllo, spettanti agli Organi istituzionali, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, in

attuazione degli indirizzi di cui sopra, spettanti al Direttore generale ed ai funzionari dirigenti.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Dirigenti responsabili, coordinati dal Direttore generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle ripartizioni, uffici e servizi comunali.

4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

5. Il Comune tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che

secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro auto-nomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento del personale.

8. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 52 - Ruolo e funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi istituzionali dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. In particolare, il Segretario comunale

- a) partecipa, con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ed è responsabile della verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ad atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
- d) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della

normativa sul procedimento amministrativo;

- e) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa vigente per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
- f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, ed il loro inoltro, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, agli Organi di controllo;
- h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio della sua competenza;
- i) esprime, su richiesta formale del Sindaco, il proprio parere sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti, o conferitagli espressamente dal Sindaco;
- m) esercita le funzioni di Direttore generale ove gli vengano attribuite dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 53 - Il Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco può nominare, tra i dirigenti in servizio a tempo indeterminato, il Vice Segretario comunale, che esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 54 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, e con contratto a tempo determinato, che provvede ad

attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti nel programma amministrativo.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3. Le modalità e i criteri della nomina sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina, secondo la normativa vigente, e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario comunale ed il Direttore generale.

5. Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei Dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unità operativa della organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli Organi istituzionali.

6. Il Direttore generale è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi istituzionali, e del conseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

In particolare, cura la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e della proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsti dalla norma contabile vigente.

7. Il Direttore generale, su motivata disposizione del Sindaco, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione in caso di inerzia del Dirigente preposto.

8. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale in servizio presso l'Ente.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art. 55 - Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dispongono i settori ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività delle strutture da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai Dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni delle strutture da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi istituzionali, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi istituzionali e la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.

Il Regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore generale ed i Dirigenti, per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I Dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli Organi istituzionali; pre-dispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; adottano i provvedimenti attribuiti da legge e/o regolamento; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la

migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i Dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli Organi istituzionali, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei Dirigenti sono definiti dal Regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale.

La Giunta ha facoltà di approvare direttive generali per l'emanazione di atti a rilevanza esterna di competenza dei Dirigenti, che fissano limiti alla loro potestà discrezionale.

4. I Dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, per l'alienazione di beni, di competenza della ripartizione alla quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale. In caso di vacanza, assenza non provvisoria od impedimento del Dirigente, le funzioni indicate dal presente comma sono assunte dal funzionario competente per settore di intervento.

5. I Dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale da loro funzionalmente dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali. In caso di vacanza, assenza non provvisoria od impedimento del Dirigente della ripartizione, la presidenza della Commissione è assunta dal Segretario comunale.

In caso di vacanza, assenza non provvisoria o impedimento del Dirigente del settore, la presidenza della commissione è attribuita dal Sindaco ad altro Dirigente o al Direttore generale.

6. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione

motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

7. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli Organi istituzionali, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Il regolamento di organizzazione definisce in dettaglio l'adeguamento previsto dall'art. 17 del DLgs 31.03.98, n 2, e sue eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 56 - Struttura ed organizzazione degli uffici

1. Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretto, di norma, da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.

Nel caso di momentanea vacanza del posto il Sindaco incarica della reggenza del settore un funzionario dotato di alta specializzazione, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.

2. I servizi e le unità operative complesse (UOC) sono strutture sottoordinate al settore, dirette da funzionari dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.

3. Le unità operative semplici (UOS), strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.

4. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con determinazione del Sindaco, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette.

La determinazione del Sindaco definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, stabilisce l'attribuzione

di un trattamento economico aggiuntivo al dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, nonché la durata di tale incarico.

5. Il Regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. La convenzione d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente. La collaborazione, prevista dal presente comma, mai potrà essere valutata ai fini di eventuali concorsi per il reclutamento di personale dipendente del Comune, di qualsiasi livello o qualifica funzionale.

Art. 57 - Conferenza dei Dirigenti, conferenza di Programma

1. La conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Direttore generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali e/o dai funzionari incaricati dipendenti del Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione e del lavoro.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Direttore generale convoca una conferenza dei Dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli Organi istituzionali del Comune.

3. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione

in servizio sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 58 - Servizi Comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di Azienda speciale;
- d) a mezzo di Istituzione;
- e) a mezzo di Società per azioni.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 59 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche

non rendono opportune altre forme di gestione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali eventualmente assunti dal Comune.

Art. 60 - Concessione a terzi

1 Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni, tecnico-economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale conformemente a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 61 - Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è preferibilmente effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono Organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda speciale con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il Comune, oltre quanto specificato nei commi precedenti, esercita nei confronti dell'azienda i seguenti poteri ed attività:

- a) conferisce il capitale di dotazione;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali;
- d) esercita la vigilanza;
- e) verifica i risultati della gestione.

Art. 62 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito da apposito Regolamento.

3. Per l'elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnati alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il Regolamento di gestione.

Art. 63 - Società Per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti elevati e capacità imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva il piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società, fermi restando al Sindaco i poteri degli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle società per azioni è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64 - Collaborazione fra Enti Locali

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici quale mezzo per svolgere nel modo più efficace quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche tecniche, economiche e sociali si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione.

Art. 65 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella Convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia di quanto con la stessa stabilito, sia delle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La Convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di

dotazione ed i criteri per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Qualora lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, impegnino il Comune a contrarre forme di convenzione obbligatoria con altri Comuni e/o la Provincia, il Sindaco è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio comunale per le conseguenti valutazioni ed azioni.

Art. 66 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con la partecipazione della Provincia o di altri enti pubblici a ciò autorizzati, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la Convenzione, che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

La Convenzione deve prevedere anche la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti legali o loro delegati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente, eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità,

le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del Consorzio.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche, o i loro delegati.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

6. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla Convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

8. I rappresentanti del Comune negli organi del Consorzio riferiscono almeno annualmente - salve ed impregiudicate le richieste su specifiche tematiche - al Consiglio comunale sull'attività svolta. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale del Consorzio stesso.

Art. 67 - Accordi di Programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità,

finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nell'ipotesi in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, sussistendo un interesse del Comune alla loro realizzazione il Sindaco partecipa all'accordo sentita la Giunta comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli Accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 68 - La Programmazione del Bilancio

1. La Programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Il Bilancio annuale e gli altri atti di Programmazione Finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, di norma entro il 31 Ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 69 - Il programma delle opere Pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di Bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello cui si riferisce il Bilancio annuale.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità dei bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al Bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 70 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di

ciascun cittadino in relazione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 71 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure pre-viste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimento del Comune secondo le priorità dallo stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 72 - La gestione del Patrimonio

1. La Giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento. con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni, acquisizioni ed alienazioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per

assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.

3. Il Sindaco nomina il responsabile della gestione dei beni immobili, patrimoniali disponibili e demaniali in gestione al Comune, ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti predeterminati secondo criteri oggettivi di convenienza e/o di socialità, secondo quanto più specificatamente indicato nel Regolamento. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico relativo all'intero territorio o a parte di esso, la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, procede all'adozione del provvedimento.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

7. Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione di beni di uso civico, sarà destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. L'investimento del predetto capitale, compatibilmente con la normativa di legge, sarà, comunque, in parte destinato ad opere tendenti alla valorizzazione agricola del territorio comunale.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 73 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità di quanto dispone l'Art. 57 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità di quanto previsto dall'Art. 34 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne

riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 74 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime, all'occorrenza, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 75 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal

Regolamento per la disciplina dei Contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente responsabile della competente struttura, salvo quanto previsto dal precedente Art. 53, comma 4, e dalle norme del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

CAPO VI

IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 76 - Finalità

1. Con apposite norme del Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per ridurre gli scostamenti e conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare i processi di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

5. Il controllo di gestione è affidato ad un apposito servizio interno o, in alternativa, ad un Nucleo di Valutazione esterno.

6. Il Nucleo di Valutazione è un organo tecnico che opera da supporto agli organi istituzionali del Comune nel controllo di gestione. Esso consta di tre membri, tra cui un responsabile, nominati dalla Giunta comunale anche attraverso incarico professionale attribuito ad esperti esterni.

7. Il Nucleo di Valutazione presenta periodicamente i risultati del proprio lavoro al Sindaco ed alla conferenza dei dirigenti in apposite sessioni di frequenza almeno semestrale.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 77 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che garantisca una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata

minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 78 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato,

nell'ambito dei compiti stabiliti ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 79 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 80 - La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE O FINALI

CAPO I

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 81 - Elezione

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente del Consiglio comunale è eletto, con le modalità indicate al precedente Art. 35, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore di questo stesso Statuto.

-----°°°-----

CAPO II

I REGOLAMENTI

Art. 82 - Regolamenti di attuazione e regolamenti vigenti

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale approva i Regolamenti di attuazione in esso previsti, salvo che lo Statuto stesso non preveda termini più brevi.

2. Entro lo stesso termine, di cui al precedente comma 1 del presente Articolo, le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

3. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti, di cui al comma precedente, continua ad applicarsi la disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibile.

4. I Regolamenti, di cui al comma precedente, restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento allo Statuto. Trascorsi tali

termini senza che i Regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

CAPO III

LO STATUTO

Art. 83 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legislazione vigente.
2. Le proposte, di cui al precedente comma, sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto e successivamente per ciascuno anno, il Consiglio comunale promuove una sessione per la verifica della sua attuazione, predisponendo forme di consultazione con i cittadini, singoli od associati, ed assicurando il massimo dell'informazione sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.
5. Lo Statuto ed i Regolamenti non possono essere soggetti a referendum.
6. Per il mero adeguamento a norme primarie sopravvenute non si applica il comma 2.

Art. 84 - Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato con le modalità prescritte dalla Legge, è

divulgato nell'ambito della cittadinanza con pluralità di mezzi, nonché in apposite assemblee pubbliche anche decentrate.

2. Ai cittadini residenti che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto, a mezzo delle autorità scolastiche, collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello Statuto stesso nel corso degli studi.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.